



COMUNE DI BOCA

(PROVINCIA DI NOVARA)

REGOLAMENTO COMUNALE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (D. LGS. 15.12.1997, N. 446)

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (D.lgs 15.12.1997 N° 446)

TITOLO I

Ambito di applicazione del regolamento

Articolo 1

Oggetto del regolamento

(RIFERIMENTI NORMATIVI: Articolo 63, comma 1, D.lgs 446/1997)

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di qualsiasi natura, sia permanenti che temporanee, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, e relativo soprassuolo e sottosuolo.
2. Per le occupazioni di cui al comma precedente, l'utente è tenuto a pagare al Comune un corrispettivo denominato "canone"
3. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del comune, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuto la concessione e senza aver pagato il canone d'occupazione.

Articolo 2

Beni appartenenti al demanio comunale

(RIFERIMENTI NORMATIVI: Articolo 824 C.C.; Articolo 63, comma 1, D.lgs 446/1997)

1. Appartengono al demanio comunale:
 - a) le strade i corsi, le piazze ed ogni altra area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, come individuati nel successivo allegato "B" del presente regolamento;
 - b) i mercati comunali di qualsiasi genere, anche attrezzati;

Articolo 3

Beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale

(RIFERIMENTI NORMATIVI: Articolo 826 C.C.; Articolo 63, comma 1 D.lgs 446/1997)

1. appartengono al patrimonio indisponibile comunale gli edifici destinati a sede dei pubblici uffici e gli altri immobili destinati all'esercizio di un servizio pubblico come da inventario comunale.

Articolo 4

Occupazione del soprassuolo e del sottosuolo

(RIFERIMENTI NORMATIVI: Articolo 63, comma 1, D.lgs 446/1997)

1. sono, parimenti, soggette al presente regolamento le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come definito negli articoli precedenti, con esclusione dei balconi, delle verande, dei Bow-window e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici, ancorché gestiti in regime di concessione amministrativa.
2. Le occupazioni fatte con vetrine adiacenti ad esercizi commerciali e adibite all'esposizione di merci si considerano fatte sul suolo pubblico, ancorché non poggianti direttamente su di esso.

Articolo 5

Occupazioni su aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio

1. I tratti di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, sono equiparati ai beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, salvo che l'occupazione non era preesistente alla data di costituzione della servitù.

Articolo 6

Occupazioni di strade statali, regionali e provinciali

(RIFERIMENTI NORMATIVI: Articolo 63, comma 1, D.lgs 446/1997)

1. Sono soggette al presente regolamento anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune o delle sue frazioni eccezion fatta per il canone che viene versato direttamente all'Ente proprietario della strada secondo le tariffe stabilite, appunto, dall'Ente proprietario della strada stessa.

Articolo 7

Occupazioni escluse dal presente regolamento

1. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le occupazioni di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, nonché le occupazioni di spazi ed aree cimiteriali disciplinate dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, N° 285.

TITOLO II

Soggetti obbligati al pagamento del canone

Articolo 8

Soggetti obbligati al pagamento del canone

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione.

Articolo 9

Occupazioni abusive. Sanzioni

(RIFERIMENTI NORMATIVI: Articolo 63, comma 2, lettera g) D.lgs 446/1997)

1. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da (pubblico ufficiale competente, organi di Polizia Municipale ecc.), sono equiparate a quelle concesse ai soli fini del pagamento del canone.
2. In caso di occupazione abusiva, oltre al pagamento del canone a norma del comma precedente, l'occupante è soggetto anche alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al canone né superiore al doppio del canone stesso. Qualora il contravventore non s'avvale della facoltà di estinguere il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24.11.1981, N° 689, all'irrogazione della sanzione provvede lo stesso organo della Polizia Municipale che ha contestato l'abuso (ovvero, il Funzionario responsabile del servizio patrimonio e simili).
3. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente, fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento del canone, e salvo il diritto di regresso.

4. L'irrogazione della sanzione di cui al presente articolo non pregiudica l'irrogazione di quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, N° 285.

TITOLO III **La concessione d'occupazione**

Articolo 10

Domanda per il rilascio della concessione

(RIFERIMANTI NORMATIVI: Articolo 63, comma 2, lettera a) D.lgs 446/1997)

1. Chiunque intende, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche deve farne domanda scritta al Comune almeno 10 giorni liberi prima di quello a decorrere dal quale si intende realizzare l'occupazione.
2. La domanda deve contenere:
 - a) le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante, ed i rispettivi codici fiscali;
 - b) il motivo dell'occupazione o l'attività che attraverso di essa si intende svolgere;
 - c) la durata, le dimensioni e l'esatta ubicazione degli spazi ed aree che si intendono occupare
 - d) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici;
 - e) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.
3. L'originale della domanda deve essere redatto in conformità alla legge sul bollo e deve essere corredato di due copie in carta semplice, da utilizzare per i pareri dell'Ufficio Tecnico Comunale e del Comando della Polizia Municipale.
4. La domanda dev'essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.

Articolo 11

Rilascio della concessione

1. Le concessioni possono essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni:
 - a) Il Comando della Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico Comunale hanno espresso parere favorevole;
 - b) L'interessato ha sottoscritto il disciplinare conforme all'allegato "A" al presente regolamento, ed ha versato: le spese d'istruttoria della domanda; le spese di redazione del disciplinare ed il relativo bollo di rilascio; il canone, nella misura stabilita nel disciplinare stesso; una cauzione in danaro o in titoli di Stato ed equiparati pari ad almeno una annualità di canone.
2. In luogo della cauzione può essere prestata fideiussione bancaria od assicurativa in conformità alle norme vigenti.

Articolo 12

Uso della concessione

1. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione, la concessione d'occupazione di suolo pubblico è personale e non può essere trasferita a terzi, nemmeno per successione a causa di morte.
2. La concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie e l'attività autorizzata.

Articolo 13
Rinnovo della concessione

1. Almeno 5 giorni prima della scadenza di una concessione d'occupazione, l'interessato può richiederne il rinnovo osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite agli articoli 10 e 11 del presente regolamento.

Articolo 14
Revoca della concessione

1. La concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
2. La concessione dev'essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento o dal disciplinare oppure – essendo in ritardo con il pagamento del canone – non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro sessanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.
3. La revoca della concessione per motivi d'interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio o dell'area occupata e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva.
4. La revoca della concessione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

Articolo 15
Danni procurati dal concessionario

1. Il concessionario ha l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dall'esecuzione di opere o dalla loro rimozione per qualsiasi ragione.
2. Se il concessionario, alla scadenza della concessione o dal giorno della sua revoca, non ottempera all'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, il ripristino può avvenire a cura e spese del Comune, che dovrà rivalersi verso il concessionario anche trattenendo la cauzione di cui all'articolo 11 del presente regolamento.

TITOLO IV
Determinazione del canone d'occupazione

Articolo 16
Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessioni, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni concesse con atti di durata inferiore all'anno.

Articolo 17
Classificazione delle strade
(RIFERIMENTI NORMATIVI: Articolo 63, comma 2, lettera b), D.lgs 446/1997)

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le strade comunali sono classificate in 2 categorie, secondo l'elenco allegato sotto la lettera "B".

2. Le occupazioni all'interno di edifici pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile sono sempre soggette alla tariffa stabilita per le strade di prima categoria.

Articolo 18

Tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Le occupazioni di cui al capo primo del presente regolamento sono soggette al pagamento di un canone secondo le tariffe stabilite nell'allegato "C" al presente regolamento.
2. Le tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione da adottare contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'Art. 54 del D.L.vo 15.12.1997, N° 446.
3. L'omesso o ritardato aggiornamento delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
4. Il canone si determina applicando la tariffa all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni superiori al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate all'unità superiore. Le occupazioni di superficie complessiva inferiore ad un metro quadrato o lineare, sono sempre arrotondate ad un metro quadrato o lineare.

Articolo 19

Tariffa per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura dell'occupazione.

Articolo 20

Tariffe per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee, la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadri o lineari
2. Se l'occupazione è di durata inferiore ad un giorno, il canone è commisurato alle ore effettive d'occupazione, e la tariffa oraria è determinata suddividendo la tariffa giornaliera per ventiquattro.

Articolo 21

Determinazione della superficie soggetta al canone

1. Le superfici eccedenti i 100 metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate nella misura ridotta del 30 per cento.
2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.

Articolo 22

Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso del veicolo alla proprietà privata.
2. Per il rilascio della relativa concessione si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 fatto salvo il pagamento del canone e della cauzione che per il caso in specie non è dovuto.

Articolo 23

Autovetture adibite al trasporto pubblico

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dai comuni e dalle Provincie, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Articolo 24

Occupazioni con impianti a rete

(RIFERIMENTI NORMATIVI: Articolo 63, comma 2, lettera f) D.lgs 446/1997)

1. Salvo quanto stabilito dall'Art. 28 del presente Regolamento, le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi la tariffa applicabile è determinata sulla base di quella minima prevista nel Regolamento per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione, ridotta del 50 per cento.

Articolo 25

Trasferimento degli impianti a rete

(RIFERIMENTI NORMATIVI: Articolo 63, comma 2, lettera f) D.lgs 446/1997)

1. Le condutture, i cavi, gli impianti ed ogni altro manufatto di cui al precedente art. 24 possono essere trasferiti, su disposizione del Comune, in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori oppure in gallerie appositamente costruite. Le spese di trasferimento sono a carico dei concessionari.

Articolo 26

Distributori di carburanti

1. Ferma restando l'applicazione del canone per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo di manto stradale di cui all'art. 22 del presente Regolamento, per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato, e non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo.
2. Se il distributore è posto su area non pubblica, e tuttavia è occupata parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo pubblico occupato, fermo restando il canone dovuto per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo del manto stradale.
3. Per i distributori prospicienti su strade appartenenti a diverse categorie, il canone è commisurato in base alla tariffa della strada di categoria più elevata.

Articolo 27

Pagamento del canone

1. Per le concessioni permanenti la prima rata di canone va pagata al rilascio della concessione, ed è commisurata al tempo intercorrente fra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare, e vanno pagate anticipatamente entro il 31 dicembre.
2. Se il canone annuale supera l'importo di lire 3 milioni, il pagamento di ciascuna annualità successiva alla prima può essere frazionato in quattro trimestralità anticipate.
3. Per le concessioni temporanee il canone va sempre pagato al momento del rilascio della concessione.
4. Per le modalità di pagamento, valgono le norme in materia di riscossione di entrate comunali stabilite dall'apposito Regolamento.

5. In caso di ritardo nel pagamento del canone o di sue rate, il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un'indennità di mora dell'uno per cento per ogni mese compiuto o frazione superiore a 15 giorni.

TITOLO V

Norme varie, transitorie e finali

Articolo 28

Canone delle occupazioni con impianti a rete nel periodo transitorio
(*RIFERIMENTI NORMATIVI: Articolo 63, comma 2, lettera f) N° 1, D.lgs 446/1997*)

1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 24 del presente Regolamento, in materia di occupazioni con impianti a rete, il canone è determinato forfettariamente sulla base di lire 1.000 per ciascun utente, e non può in nessun caso essere inferiore ad annue lire 1.000.000
2. Il numero degli utenti è quello massimo registrato nel corso dell'esercizio, ed include le utenze in atto, nonché tutte quelle cessate od iniziate nell'esercizio medesimo, a prescindere dalla loro durata.
3. E' in facoltà del Comune di richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, cessate od iniziate, e di effettuare controlli nel territorio comunale.
4. La medesima misura minima di annue lire 1.000.000 è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.
5. I canoni di cui ai commi precedenti sono aggiornati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, e vanno pagati come segue:
 - a) l'acconto del canone per il 1999 va pagato entro il 31 gennaio 1999 sulla base delle utenze in corso al 1° gennaio 1999;
 - b) entro il 31 gennaio 2000 va pagato l'acconto del canone per il 2000 sulla base delle utenze in corso al 1° gennaio 2000, e va effettuato il conguaglio del 1999 sulla base delle utenze iniziate nel corso del 1999;
 - c) entro il 31 gennaio 2001 va pagato l'acconto del canone per il 2001 sulla base delle utenze in corso al 1° gennaio 2001, e va effettuato il conguaglio del 2000 sulla base delle utenze iniziate nel corso del 2000;
 - d) entro il 31 gennaio 2002 va effettuato il conguaglio del 2001 sulla base delle utenze iniziate nel corso del 2001.

Articolo 29

Concessioni in corso

1. le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'01.01.1999 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita al precedente art. 13.

Articolo 30

Esenzioni e riduzioni

1. per le eventuali esenzioni e riduzioni, si rinvia al Regolamento comunale sulle esenzioni ed agevolazioni fiscali e tariffarie.

Articolo 31

Organi competenti

1. La gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle concessioni di cui al presente Regolamento spetta al Funzionario responsabile del Servizio Patrimonio, cui è affidata ogni

attività organizzativa e gestionale. Il predetto Funzionario rilascia e sottoscrive gli atti di concessione e le relative revoche; riscuote i canoni e le sanzioni amministrative pecuniarie, anche in via coattiva, e dispone i rimborsi.

2. Il Comando della Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente Regolamento sul territorio comunale, segnalando all'Ufficio del Patrimonio le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessioni. A tal fine, l'Ufficio del Patrimonio trasmette copia degli atti di concessione deliberati non oltre cinque giorni da quello nel quale sono divenuti esecutivi.

Articolo 32

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.
2. Il comando della Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico ed il Funzionario responsabile del Servizio Patrimonio – cui il presente Regolamento è trasmesso in copia autentica a cura del Segretario comunale – sono tenuti a darvi esecuzione, ed a vigilare sulla sua applicazione.

DISCIPLINARE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Allegato "A"

Il Comune di Boca concede al Sig. l'occupazione del suolo pubblico come meglio indicato nell'atto di concessione di cui al presente disciplinare è parte integrante e sostanziale alle seguenti condizioni:

1. Il concessionario ha provveduto al pagamento del canone di occupazione per l'importo indicato in concessione;
2. Il concessionario ha provveduto, altresì, al pagamento di Lire 5.000 per spese di istruttoria della domanda e di redazione del disciplinare;
3. Il concessionario ha provveduto al pagamento della somma indicata nell'atto di concessione a titolo di deposito cauzionale. Tale somma verrà restituita al concessionario, al termine della concessione, dopo che l'Ufficio Tecnico e di Polizia Municipale avranno autorizzato il relativo svincolo;
4. Il concessionario dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni tecniche:
 - La lunghezza del ponteggio non dovrà superare i m.
 - La sporgenza dal filo muro del ponteggio non dovrà superare i m.
 - Per gli assiti la loro altezza dovrà essere di m. 3,50
 - Gli angoli degli assiti o ponteggi dovranno essere imbiancati e verniciati a strisce rosse. Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di dispositivi a luce riflessa rossa e, di notte ed in caso di scarsa visibilità, dovrà portare un fanale a luce rossa, che renda facilmente visibile la sporgenza;
 - I ponti di servizio dovranno riunire tutti i requisiti necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori ed impedire la caduta di materiali sul suolo pubblico;
 - Il suolo pubblico dovrà essere costantemente sgombro di materiali su tutta l'estensione dei lavori;
 - Non potrà essere fatta rottura del sedime stradale senza autorizzazione dell'Ufficio Tecnico;
 - Se il ponteggio è posto su marciapiede pubblico, lo stesso dovrà garantire il transito dei pedoni sul marciapiede per una altezza di m. 2,20 da terra;
 - Le strutture occupanti il suolo pubblico non potranno superare i mq;
 - Al termine dell'occupazione il suolo pubblico oggetto di concessione, dovrà essere ripristinato e presentare le stesse caratteristiche antecedenti in rilascio della concessione;
 - Dovrà essere apposta apposita segnaletica atta a preavvisare l'occupazione del suolo pubblico;
5. La durata presunta dell'occupazione del suolo pubblico è quella indicata nell'atto di concessione (qualora i termini dovessero essere superati, ne dovrà essere richiesta proroga come disposto dall'art. 13 del Regolamento);

Per accettazione
Il richiedente

ELENCO DELLE STRADE , SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE

Strade di 1° categoria

V.LE PARTIGIANI
VIA S.FRANCESCO D'ASSISI
PIAZZA MATTEOTTI
VIA UNITA' D'ITALIA

Strade di 2° categoria

VIA SENATO
VIA C.COBIANCHI
VIA COSTA
VIA C.MOSCATELLI
VIA F.LLI CERVI
VIA S.ROCCO
VIA ALPINI D'ITALIA
VIA ROMA
VIA S.GRATO
VIA G.MARCONI
VICOLO GIORDANO
PIAZZA IV NOVEMBRE
PIAZZA S.GAUDENZIO
VIA ARANCO
VIA L.VESCO
VIA A.VALAZZA
VIA P.CERRI

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
TARIFFE VIGENTI DAL 1° GENNAIO 1999

Decreto Legislativo 15/12/1999 N° 446

ALLEGATO "C"

Rif.	Titoli e Tipologie	Classe 1	Classe 2
1	OCCUPAZIONI PERMANENTI Tariffe riferite ad ogni anno solare e ad ogni metro quadro o metro lineare di occupazione		
1,1	Occupazione del suolo comunale	34.000	23.800
1,2	Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico (riduz. del 50%)	17.000	11.900
1,3	Occupazione con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (riduz. al 30%)	10.200	7.140
1,4	Passi carrabili	ESENTE	ESENTE
1,5	Accessi carrabili a filo muniti di cartello segnaletico per Divieto di Sosta - superficie tassabile massima mq. 10 -	ESENTE	ESENTE
1,6	Passi carrabili costruiti dal Comune e di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti allo stesso legati da vincoli di parentela, affinità o qualsiasi altro rapporto	ESENTE	ESENTE
1,7	Passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione carburanti	ESENTE	ESENTE
2	OCCUPAZIONI TEMPORANEE		
2,1	Tariffe giornaliere	2.000	1.400
2,1,1	Occupazione del suolo comunale	2.000	1.400
2,1,2	Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale (riduz del 50%)	1.000	700
2,1,3	Occupazione con tende (riduz. Al 30%)	600	420
2,1,4	Occupazioni del suolo comunale effettuate oin occasioni di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (aumento del 25%)	2.500	1.750

2,1,5	Occupazioni del suolo comunale realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (riduz. del 50%)	1.000	700
2,1,6	Occupazione con installature di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - superfici calcolate in ragione del 50% fino a mq. 100; del 25% per la parte eccedente i mq. 100 e fino a mq. 1000; del 10% per la parte eccedente i mq. 1000 - (riduz. dell'80%)	400	280
2,1,7	Occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie (riduz. del 50%)	1.000	700
2,1,8	Occupazioni con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate dal Comune	2.000	1.400
2,1,9	Occupazioni realizzate nell'esercizio della attività edilizia (riduz. del 50%)	1.000	700
2,1,10	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (riduz. dell'80%)	400	280
TARIFFE RIFERITE ALLA FASCIA ORARIA DALLE ORE 07,00 ALLE 14,00			
2,2			
2,2,1	Occupazione del suolo comunale	1.000	700
2,2,2	Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale (riduz. del 50%)	500	350
2,2,3	Occupazione con tende (riduz. del 30%)	300	210
2,2,4	Occupazione del suolo comunale effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (aumento del 25%)	1.250	875
2,2,5	Occupazioni del suolo comunale realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (riduz. del 50%)	500	350

2,2,6	Occupazione con installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - superfici calcolate in ragione del 50% fino a mq. 100; del 25% per la parte eccedente i mq. 100 e fino a mq. 1000; del 10% per la parte eccedente i mq. 1000 - (riduz. dell'80%)	200	140
2,2,7	Occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e funivie (riduz. del 50%)	500	350
2,2,8	Occupazioni con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate dal Comune	1.000	700
2,2,9	Occupazioni realizzate nell'esercizio della attività edilizia (riduz. del 50%)	500	350
2,2,10	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni culturali o sportive (riduz. dell'80%)	200	140
2,3	TARIFFE RIFERITE ALLA FASCIA ORARIA DALLE ORE 14,00 ALLE 07,00		
2,3,1	Occupazione del suolo comunale	1.000	700
2,3,2	Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale (riduzione del 50%)	500	350
2,3,3	Occupazione con tende (riduz. del 30%)	300	210
2,3,4	Occupazioni del suolo comunale effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (aumento del 25%)	1.250	875
2,3,5	Occupazioni del suolo comunale realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono i loro prodotti (riduz. del 50%)	500	350
2,3,6	Occupazione con installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - superfici calcolate in ragione del 50% fino a mq. 100; del 25% per la parte eccedente i mq. 100 e fino a mq. 1000; del 10% per la parte eccedente i mq. 1000 (riduzione dell'80%)	200	140

2,3,7	Occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie (riduz. del 50%)	500	350
2,3,8	Occupazioni con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate dal Comune	1.000	700
2,3,9	Occupazioni realizzate nell'esercizio della attività edilizia (riduzione del 50%)	500	350
2,3,10	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (riduzione dell'80%)	200	140

4 OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO O SOPRASSUOLO

4,1	Occupazione con cavi, condutture, impianti in genere per km. Lineare o frazione	500.000	Vedi Art. 28 Regolam.
4,2	Occupazione con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi	ESENTE	
4,3	Occupazione con seggiovie o funivie a) fino a km. 5 b) per ogni km o frazione superiore a km. 5	100.000 20.000	

5 OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

5,1	Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo per la durata non superiore a 30 gg. a) fino a km. 1 b) superiori a km. 1	10.000 15.000	
5,2	Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo per la durata fino a 90 gg. a) fino a km. 1 b) superiori a km. 1	13.000 19.500	
5,3	Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo per la durata superiore a 90 gg. E fino a 180 gg. a) fino a km. 1 b) superiori a km. 1	15.000 22.500	
5,4	Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo per la durata superiore a 180 gg. a) fino a km. 1 b) superiori a km. 1	20.000 30.000	

6

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

6.1

Per un solo serbatoio di capacità non superiore a li. 3000 tassa annuale:

a) centro abitato	60.000
b) zona limitrofa	50.000
c) sobborghi e zone periferiche	30.000
d) frazioni	10.000

se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri

7

DISTRIBUTORI DI TABACCHI

7.1

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale - tassa annuale:

a) centro abitato	20.000
b) zona limitrofa	15.000
c) frazioni, sobborghi e zone periferiche	10.000

COMUNE DI BOCA

(Provincia di Novara)

REGOLAMENTO COMUNALE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (D.LGS 15.12.1997, N. 446)

il presente regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 03.05.1999 con atto n. 21;
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05.05.1999 al 19.05.1999;
- 3) La deliberazione del Consiglio Comunale è divenuta esecutiva in data 04.06.1999 per decorrenza di termini
- 4) E' stato affisso all'Albo Pretorio comunale dal 09.06.1999 al 23.06.1999 per 15 giorni consecutivi con la contemporanea pubblicazione, allo stesso Albo Pretorio, ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione;
- 5) E' entrato in vigore il 01.01.1999.

Dalla Residenza Municipale , li 24.06.1999



COMUNE DI BOCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
(FORNARA *dot.* Giorgio)